

**ESENTE**



94521/15

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SESTA SEZIONE CIVILE - 2**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. STEFANO PETITTI - Presidente -
- Dott. IPPOLISTO PARZIALE - Consigliere -
- Dott. PASQUALE D'ASCOLA - Consigliere -
- Dott. VINCENZO CORRENTI - Consigliere -
- Dott. MILENA FALASCHI - Rel. Consigliere -

Oggetto

**EQUA  
RIPARAZIONE  
Motivazione  
semplificata**

Ldl. 23/10/2014 - PU

R.G.N. 28634/2013

Rep.

Rom 9452

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 28634-2013 proposto da:

in proprio, nella  
 qualità di erede di in  
 proprio, in proprio,  
 in proprio, in proprio,  
 e  
 entrambi nella qualità di eredi di  
 elettivamente domiciliati in ROMA, VIA presso  
 lo studio dell'avvocato appresentati e  
 difesi dall'avvocato giusta delega a margine del  
 ricorso;

8697

mf

- ricorrenti -

*contro*

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del  
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA  
, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO  
STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

- controricorrente -

avverso il decreto n. 437/2013 della CORTE D'APPELLO di  
POTENZA del 5.3.2013, depositato il 19/04/2013;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del  
23/10/2014 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 13 marzo 2012 presso la Corte d'appello di  
Potenza,

tutti nella qualità di eredi di e nonché

e chiedevano la condanna del Ministero della  
giustizia al pagamento del danno non patrimoniale derivato dalla irragionevole  
durata della procedura concernente il fallimento della  
S.p.A. (già S.p.A.), iniziata con dichiarazione di fallimento da parte del  
Tribunale di Lecce in data 11 ottobre 1993 e non ancora conclusasi alla data della  
domanda.

L'adita Corte d'appello, stimata come ragionevole una durata di otto anni,  
riteneva che fosse indennizzabile un ritardo di dieci anni, e, considerando che  
l'inizio del procedimento per ciascun creditore doveva essere individuato nella  
data di insinuazione al passivo, riteneva che ai ricorrenti potesse essere liquidato  
un indennizzo di €. 6.750,00, determinato sulla base del criterio di €. 750,00 per

my

ciascuno dei primi tre anni di ritardo, e di €. 1.000,00 per i successivi, quanto ai ricorrenti E che hanno esercitato il diritto in proprio, ed €. 4.250.000 complessive pro quota, quanto ai ricorrenti eredi di stimata la durata eccessiva in poco meno di cinque anni. Peraltro, in applicazione delle disposizioni modificative della legge n. 89 del 2001, introdotte dal decreto-legge n. 83 del 2012, riteneva che l'ammontare dell'indennizzo liquidato in concreto non dovesse superare il valore della causa presupposta, e adottava il criterio della minor somma tra quella indicata come ammessa al passivo e quella liquidabile in astratto.

Avverso detto decreto i ricorrenti in epigrafe indicati hanno proposto ricorso, affidato a tre motivi.

L'intimato Ministero ha resistito con controricorso.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha deliberato l'adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza.

Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione o falsa applicazione degli artt. 2 della legge n. 89 del 2001 e 6, par. 1 della Convenzione EDU e 111 Cost., nonché vizio di motivazione, dolendosi del fatto che la Corte d'appello abbia determinato la durata ragionevole della procedura fallimentare presupposta in otto anni, in contrasto con le indicazioni della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la detta durata può essere al massimo di sette anni, avendo applicato il decreto-legge n. 83 del 2012 modificativo della legge n. 89 del 2001, nonostante lo stesso non fosse, *ratione temporis*, applicabile al caso di specie.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano altra violazione dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, degli artt. 2056, 1223 e 1226 cod. civ., dell'art. 1 della legge costituzionale n. 2 del 1999, dell'art. 6, par. 1, della CEDU, dell'art. 11 delle preleggi e dell'art. 2-bis della legge n. 134 del 2012, nonché vizio di motivazione

contraddittoria e omesso esame su fatti decisivi, censurando il decreto impugnato per avere la Corte d'appello fatto applicazione della disposizione da ultimo citata – la quale effettivamente prevede che l'indennizzo non possa superare il valore della causa in relazione alla quale viene chiesto -, sebbene la stessa sia applicabile ai soli ricorsi depositati dopo l'entrata in vigore della legge di conversione.

Con il terzo e ultimo motivo i ricorrenti lamentano che la Corte d'appello abbia liquidato l'indennizzo tenendo conto del valore dei crediti ammessi al passivo, e dunque in misura non omogenea per tutti i ricorrenti, in violazione dell'art. 3 Cost., nonché vizio di motivazione sul punto.

All'esame dei motivi occorre premettere che la presente controversia non è soggetta, *ratione temporis*, all'applicazione delle disposizioni introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazione, dalla legge n. 134 del 2012, applicabili ai ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione.

Del resto, alle disposizioni introdotte nel 2012 non può neanche riconoscersi natura di norme di interpretazione autentica, atteso che, se è vero che per alcuni aspetti vengono recepiti orientamenti della giurisprudenza di questa Corte mutuati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, non vi è nulla nel decreto-legge n. 83 del 2012 che possa indurre a ritenere che il legislatore abbia inteso attribuire alle nuove disposizioni efficacia retroattiva, avendo anzi espressamente dettato una specifica previsione per la entrata in vigore della nuova disciplina.

Tanto premesso, il primo motivo di ricorso è solo parzialmente fondato per quanto di seguito si dirà.

Questa Corte ha avuto modo di affermare (Cass. n. 8468 del 2012), che la durata ragionevole delle procedure fallimentari può essere stimata in cinque anni per quelle di media complessità, ed è elevabile fino a sette anni, allorquando il procedimento si presenti notevolmente complesso; ipotesi, questa, ravvisabile in

presenza di un numero elevato di creditori, di una particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare (partecipazioni societarie, beni indivisi ecc.), della proliferazione di giudizi connessi alla procedura, ma autonomi e quindi a loro volta di durata condizionata dalla complessità del caso, oppure della pluralità delle procedure concorsuali interdipendenti.

Nel caso di specie, la Corte d'appello oltre ad avere fondato la decisione sul decreto-legge n. 83 del 2012, non applicabile, *ratione temporis*, nel presente giudizio, ha ritenuto ragionevole una durata di otto anni, superiore al massimo consentito, che, pertanto, deve essere riconsiderato nei massimi termini di sette anni.

Il motivo è invece infondato nella parte in cui i ricorrenti pretendono di far risalire l'inizio della procedura rilevante ai fini dell'equa riparazione alla dichiarazione di fallimento, atteso che correttamente la Corte d'appello ha fatto riferimento alla data della domanda di insinuazione al passivo (Cass. n. 2207 del 2010; Cass. n. 20732 del 2011).

Anche il secondo motivo di ricorso è fondato.

Come già rilevato e come disposto dall'art. 55, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, modificativo della legge n. 89 del 2001, le previsioni nello stesso contenute si applicano ai ricorsi depositati dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, ovvero dall'11 settembre 2012. Orbene, essendo stato il ricorso in questione depositato in un momento antecedente a tale data, nessuna delle nuove disposizioni può essere ad esso direttamente applicata, con la conseguenza che il decreto impugnato è errato nella parte in cui statuisce che, non potendo l'indennizzo superare il valore della causa, lo stesso deve essere liquidato nella minor somma tra la somma astrattamente riconosciuta spettante e quella in concreto ammessa al passivo della procedura.

Il terzo motivo di ricorso rimane assorbito dall'accoglimento dei precedenti.

Conclusivamente accolto il primo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, nonché il secondo, assorbito il terzo, il decreto impugnato deve essere cassato.

Non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c..

Infatti, accertata la irragionevole durata della procedura fallimentare in anni undici, per i ricorrenti in proprio, e in cinque anni e dieci mesi, per i ricorrenti iure hereditatis, alla liquidazione dell'indennizzo può procedersi applicando il criterio che questa Corte ha già avuto modo di chiarire secondo cui, se è vero che il giudice nazionale deve, in linea di principio, uniformarsi ai parametri di liquidazione elaborati dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo (in base ai quali, data l'esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa, la quantificazione del danno non patrimoniale deve essere, di regola, non inferiore ad €. 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore ad €. 1.000,00 per quelli successivi), permane tuttavia, in capo allo stesso giudice, il potere di discostarsene, in misura ragionevole, qualora, avuto riguardo alle peculiarità della singola fattispecie, ravvisi elementi concreti di positiva smentita di detti criteri, dei quali deve dar conto in motivazione (Cass. n. 18617 del 2010; Cass. n. 17922 del 2010).

Nel caso di specie, si ritiene di potersi discostare dagli ordinari criteri di liquidazione dell'indennizzo, adottando quello di €. 500,00 per ciascuno degli undici anni di ritardo, facendo richiamo ai criteri elaborati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (decisioni *Volta et autres c. Italia*, del 16 marzo 2010 e *Falco et autres c. Italia*, del 6 aprile 2010) e recepiti dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass., 18 giugno 2010, n. 14753; Cass., 10 febbraio 2011, n. 3271; Cass., 13 aprile 2012, n. 5914), che relativamente a giudizi amministrativi protrattisi per oltre dieci anni, è solita liquidare un indennizzo che, rapportato su base annua, corrisponde a circa €. 500,00 per la durata del giudizio.

Tale approdo consente di escludere che un indennizzo di €. 500,00 per ciascun anno di ritardo possa essere di per sé considerato irragionevole e quindi lesivo dell'adeguato ristoro che la giurisprudenza della Corte europea intende assicurare in relazione alla violazione del termine di durata ragionevole del processo.

Il Ministero della giustizia va, perciò, condannato al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti in proprio della somma di €. 5.500,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo; per quanto attiene alla posizione dei ricorrenti iure hereditatis, pur a fronte del maggiore periodo riconosciuto di irragionevole durata del processo (cinque anni e dieci mesi – dal febbraio 2001 al dicembre 2006), nessuna somma ulteriore va riconosciuta rispetto a quella già liquidata dalla corte di merito, in applicazione del parametro di cui sopra, per cui va confermata la condanna al pagamento della complessiva somma di €. 2.958,29, oltre interessi dalla domanda, da ripartirsi tra gli eredi in ragione delle rispettive quote ereditarie.

Il Ministero deve essere condannato altresì alla rifusione delle spese dell'intero giudizio, liquidate come da dispositivo.

Le spese del giudizio di merito devono essere distratte in favore dell'avvocato  
, dichiaratosi antistatario.

P . Q . M .

La Corte accoglie nei limiti di cui in motivazione il primo motivo di ricorso, nonchè il secondo, assorbito il terzo;  
cassa il decreto impugnato in relazione alle censure accolte e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della giustizia al pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti in proprio e  
, della somma di €. 5.500,00, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo, confermata la condanna al pagamento della complessiva somma di €. 2.958,29, oltre interessi dalla domanda, da ripartirsi tra gli eredi in

ragione delle rispettive quote ereditarie, in favore dei ricorrenti iure hereditatis,

e

condanna altresì il Ministero alla rifusione delle spese dell'intero giudizio che liquida, per il giudizio di merito, in €. 1.100,00 per compensi ed €. 50,00, oltre alle spese forfettarie e agli accessori come per legge, e, per il giudizio di legittimità, in €. 800,00, di cui €. 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori come per legge.

Dispone la distrazione delle spese del giudizio di merito in favore dell'Avvocato \_\_\_\_\_ dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione civile, il 23 ottobre 2014.

Il Consigliere estensore

*Milena Galesch*

Il Presidente

*Luigi Sella*

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Anna PANTALEO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi,

11 MAG 2015



Il Funzionario Giudiziario  
Anna PANTALEO

*mf*